

## La “riduzione” ad incompatibilità delle cause di ineleggibilità: problematiche e prassi di livello statale e regionale nell’esperienza italiana

di Giovanna Perniciaro

---

**Sommario:** 1. Il fenomeno delle ineleggibilità sopravvenute a livello parlamentare – 2. La disciplina del cumulo dei mandati nella legislazione regionale (ordinaria) – 3. Il cumulo dei mandati nelle Regioni a statuto speciale. In particolare, il caso della Regione Sicilia: la modifica della disciplina della legge sulle ineleggibilità e la successiva pronuncia della Corte costituzionale – 4. La giurisprudenza costituzionale e quella “parlamentare” a confronto: identico il caso, diversi i giudici ... diversa la decisione...

### 1. Il fenomeno delle ineleggibilità sopravvenute a livello parlamentare

A partire dalla prima legislatura repubblicana, quando un deputato o un senatore, dopo l’elezione, veniva a trovarsi in una situazione che, ove si fosse verificata prima dell’elezione, avrebbe portato all’annullamento dell’elezione stessa, le Giunte (quella delle elezioni della Camera e quella delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato) interpretavano come incompatibili con il mandato di parlamentare le cariche successivamente assunte<sup>1</sup>.

L’importanza della questione nasce dal fatto che, a differenza che agli altri livelli di governo, dove esiste una legislazione che vieta di cumulare i mandati, a livello statale in materia si assiste ad un vero e proprio “vuoto” legislativo.

Qualora, infatti, una delle cause di ineleggibilità previste per i parlamentari dal T.U. del 1957<sup>2</sup> (art. 7, comma 1, lett. b) e c) che sanciscono rispettivamente l’ineleggibilità a parlamentare del presidente di provincia e del sindaco di un comune con più di 20 mila abitanti) sopravvenga all’elezione a deputato, non potendo dare origine ad una ineleggibilità (perché assunta a legislatura avviata), si pone il problema di quale debba essere il trattamento ad essa destinato.

---

<sup>1</sup> Per una trattazione completa sul punto si rinvia al saggio di G. RIVISECCHI, **in questo Volume**; si veda, inoltre, N. LUPO-G. RIVISECCHI, *La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare*, in *La legislazione elettorale italiana*, a cura di R. D’Alimonte – C. Fusaro, Bologna, 2008, spec. 280 e ss. Da ultimo, cfr. G. RIVISECCHI, *L’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>2</sup> D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.

La “giurisprudenza” parlamentare, che si è affermata nelle prime due legislature e si è consolidata nelle successive fino alla XIII, ha subito un radicale mutamento, anzi un rovesciamento, nella XIV legislatura, nella quale le due Giunte delle elezioni sono arrivate al contrario a dichiarare compatibili i due mandati<sup>3</sup>.

Se, infatti, prima del 2002 le due Giunte delle elezioni avevano ritenuto che le norme sulle ineleggibilità, sia sotto il profilo del conflitto oggettivo che sotto quello dell’inopportunità, «ricomprendono già in sé un giudizio legislativo di incompatibilità», a partire dalla XIV legislatura (a condizioni “esterne” immutate<sup>4</sup>), la Giunta delle elezioni della Camera ha inaugurato – con la pronuncia di compatibilità del 2 ottobre 2002 – una nuova “giurisprudenza”<sup>5</sup>.

Essenzialmente due le motivazioni alla base del radicale mutamento: anzitutto, il fatto che in assenza di una espressa previsione legislativa, l’estensione in via analogica della previsione di ineleggibilità contrasterebbe con il principio di stretta interpretazione dei limiti al diritto elettorale passivo. In secondo luogo, l’asserita insussistenza – qualora la carica di sindaco sia assunta successivamente – di *captatio benevolentiae*, ovvero del rischio di cattura indebita di consenso elettorale in forza della carica pubblica ricoperta<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Non è certo un caso se proprio in queste ultime legislature, il cumulo dei mandati sta raggiungendo livelli “patologici” nel nostro Paese, fino ad interessare anche il cumulo del mandato parlamentare con quello di consigliere regionale, pure espressamente vietato dalla Costituzione. Esempificativa, la situazione di incompatibilità in cui versavano le onorevoli Carfagna e Mussolini, le quali elette al Consiglio regionale della Campania, hanno esercitato l’opzione (optando per il mandato parlamentare) soltanto a seguito della dichiarazione di incompatibilità approvata, nella seduta del 3 giugno scorso, dalla Giunta delle elezioni della Camera. Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Res. Somm.*, XVI leg., 3 giugno 2010.

<sup>4</sup> Sul nesso tra il mutamento di “giurisprudenza” parlamentare e la questione dei “seggi fantasma”, sorta alla Camera nella XIV legislatura, N. LUPO, *Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità: un groviglio inestricabile?*, in *Le leggi elettorali regionali*, a cura di M. Raveraira, Editoriale scientifica, Napoli, 2009, 67; N. LUPO-G. RIVISECCHI, *La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare*, cit., 284-285.

<sup>5</sup> Per un commento alla deliberazione della Giunta della Camera, G. RIVISECCHI, *Recenti tendenze in tema di verifica dei poteri: prima l’ineleggibilità sopravvenuta veniva tramutata in incompatibilità, ora invece ... scompare!*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it). Quanto alla “giurisprudenza” inaugurata si segnala l’ulteriore conferma registrata nella legislatura in corso. In proposito, si vedano le sedute del 31 marzo e del 16 giugno 2009 della Giunta del Senato e la seduta del 27 gennaio 2010 della Giunta della Camera. E, da ultimo, la seduta del 23 novembre 2010 della Giunta del Senato.

<sup>6</sup> Sulle diverse *ratio* rispettivamente a fondamento degli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, V. DI CIULO, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Encicl. dir.*, XXI, Milano, 1971, 41 e ss.; G. LONG, *Incompatibilità e ineleggibilità*, in *Digesto pubbl.*, VIII, Torino, 1993, 274 e ss.; M. MIDIRI, *Art. 65.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1986, 69 e ss. Più di recente, G. RIVISECCHI, *Art. 65*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, 1254 e ss.; N. LUPO - G. RIVISECCHI, *La disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità a livello europeo, nazionale e locale*, in *Luiss-Upi, I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, a cura di G. Meloni, Formez, Roma, 2007, 11 e ss.

Senza addentrarci in una analisi dettagliata della nuova (e più permissiva) “giurisprudenza” parlamentare<sup>7</sup>, almeno due considerazioni sulle motivazioni avanzate dalla Giunta ci siano consentite. Quanto alla mancanza di una espressa previsione normativa, ci sembra (quantomeno) contraddittorio che – nella stessa relazione in cui si motiva la compatibilità – la Giunta riconosca che «in termini regolamentari va poi considerato che la prassi consolidata in materia rileva quale fonte integrativa dell’ordinamento parlamentare<sup>8</sup>, non vincolante in assoluto ma a tutti gli effetti idonea a costituire base giuridica delle decisioni degli organi parlamentari, particolarmente in mancanza di norme legislative espresse»<sup>9</sup>. Dunque, la Giunta innova la prassi seguita fino alla legislatura precedente, pur affrontando situazioni identiche a quelle precedenti e senza fornire adeguata motivazione<sup>10</sup>; anzi al contrario riconoscendo che, in assenza di esplicita disposizione normativa, le decisioni precedentemente assunte hanno (quasi) valore di norma.

Qualche considerazione di carattere più generale, invece, riguardo alla (presunta) insussistenza di *captatio benevolentiae* nel caso di carica amministrativa locale assunta successivamente all’elezione parlamentare. Se, infatti, è vero che l’ineleggibilità ha come *ratio* fondante la tutela della libertà di voto degli elettori, e dunque viene posta a garanzia del rischio che chi ricopre un determinato ufficio possa avvalersene per influenzare l’elettorato<sup>11</sup>, è forse necessario guardare anche ai sistemi elettorali in vigore, nei quali la disciplina delle ineleggibilità ed incompatibilità è destinata ad operare.

A parere di chi scrive, infatti, non dovrebbero sussistere particolari dubbi sulla circostanza per cui, in un sistema elettorale dei sindaci fortemente personalizzato e competitivo come quello attuale, il parlamentare che aspiri a diventare sindaco non solo svolge la campagna elettorale in una posizione senz’altro di “favore”<sup>12</sup>, ma si sottopone all’elezione diretta, da parte di quegli stessi elettori cui la campagna elettorale è rivolta<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup> Sul punto si rinvia allo scritto di G. RIVISECCHI, *Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento*, in questo Volume.

<sup>8</sup> Scrive in proposito Manzella che nell’esperienza parlamentare i “precedenti” costituiscono «casi di inedita estrazione o di nuova applicazione di norme contenute in disposizioni regolamentari preesistenti o di invenzioni, nel vuoto normativo, di una nuova disciplina: e che vengono così a costituire il punto di riannodo di una vera e propria normazione non scritta» (A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, Il Mulino, III ed. 2003, 49).

<sup>9</sup> Senato della Repubblica, Giunta delle elezioni e delle immunità, *Res. Somm.*, 2 ottobre 2002.

<sup>10</sup> Sulla prassi e la formazione dei precedenti, L. GIANNITI – N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna, Il Mulino, 2008, 50 ss.

<sup>11</sup> B.G. MATTARELLA, *Le regole dell’onestà: etica, politica, amministrazione*, Il Mulino, Bologna, 2007, 83 e ss.

<sup>12</sup> G. RIVISECCHI, *Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità*, cit.

<sup>13</sup> Sul punto, F. FABRIZZI, *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere*, 10 marzo 2010, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), la quale evidenzia come a partire dall’elezione diretta, i sindaci e i presidenti di provincia abbiano assunto «un ruolo di assoluto rilievo nelle dinamiche interne dei partiti e nel generale quadro politico, tanto che si può affermare che il naturale processo ascensionale che caratterizzava il *cursus honorum* degli uomini politici (...) si è in qualche modo stravolto».

E, dunque, non si vede perché il parlamentare nell’esercizio della sua funzione non possa creare indebite pressioni sulla libera espressione del voto, sancita dalla Costituzione<sup>14</sup>.

Paradossalmente, volendo portare alle estreme conseguenze la motivazione adottata dalla Giunta, si potrebbe affermare che una ridotta capacità di “condizionamento” nei confronti dell’elettore la possiede il sindaco che intenda candidarsi a parlamentare, dovendo egli oggi (a seguito della riforma elettorale varata con la legge 270 del 2005<sup>15</sup>) ottenere la “designazione” da parte delle segreterie dei partiti, che compongono le liste (le quali sono a loro volta “liste bloccate”) ed essendo l’elettore chiamato a suffragare o meno tali liste “in blocco”.

Tornando al filone principale del nostro ragionamento, va però ribadito che se, in assenza di una espressa previsione legislativa, è pacifico che la tesi adesso prospettata (dell’ineleggibilità a sindaco e presidente di provincia per i parlamentari<sup>16</sup>) non possa trovare applicazione, almeno quella giurisprudenza “riduttiva” – che poggiava sulla tesi secondo la quale «l’incompatibilità rappresenterebbe un *minus* di tutela rispetto alla ineleggibilità, ma non un *aliud*<sup>17</sup>» – evitava la «sostanziale elusione del disposto legislativo», che la più recente “giurisprudenza” parlamentare ha invece avallato.

## 2. La disciplina del cumulo dei mandati nella legislazione regionale (ordinaria)

A livello regionale, come è noto, a partire dalla modifica dell’articolo 122 della Costituzione, la definizione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità per la Giunta e per il suo Presidente, nonché per i componenti del Consiglio è riservata alla competenza legislativa regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica. Con specifico riferimento alla questione *de qua*, diversamente che per il livello statale, il legislatore (nazionale) – nel dettare i principi fondamentali *ex* articolo 122 della Costituzione –, si è preoccupato di indicare egli stesso al legislatore regionale

---

<sup>14</sup> In proposito, F. PINTO, *Incidibilità, ineleggibilità e incompatibilità*, in AA. VV., *La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi*, Astrid, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Passigli editore, Bagni a Ripoli, 2010 (anche disponibile online in [www.astrid.eu](http://www.astrid.eu)).

<sup>15</sup> Sui profili critici della legge elettorale n. 270 del 2005, si rinvia ai contributi in AA.VV. (a cura di Astrid), *La riforma elettorale*, Passigli editore, Bagni a Ripoli, 2007.

<sup>16</sup> A proposito del cumulo tra il mandato parlamentare e quello amministrativo, in dottrina è stato richiamato l’esempio francese, esemplificativo della plausibilità (e della funzionalità) del cumulo, sia con riguardo alla selezione delle candidature al Parlamento nazionale sia per esigenze di formazione del personale politico sottolineando come però, nel caso italiano, ciò che «desta non poche perplessità è la sostanziale elusione del disposto legislativo rispetto alla configurazione di una inedita fattispecie di ineleggibilità sopravvenuta con il mandato parlamentare» (così, G. RIVISECCHI, *Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità*, cit.)

<sup>17</sup> Per tutti, L. ELIA, *Incertezza dei concetti e di pronunzie in tema di ineleggibilità nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, 1054 e ss.

la via da seguire qualora la condizione che darebbe luogo all'ineleggibilità venga a verificarsi successivamente all'assunzione della carica regionale. E l'indicazione è, per l'appunto, quella di applicare, in tali casi, la disciplina delle incompatibilità.

L'articolo 2 (lettera c), comma 1) della legge n. 165 del 2004, nel dettare i principi fondamentali in materia di ineleggibilità, prevede infatti che alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni si applichi la disciplina delle incompatibilità.

Del resto, il principio di "riduzione" ad incompatibilità delle ineleggibilità sopravvenute, come enunciato nella legge n. 165 del 2004, altro non è che la "ripetizione" di una previsione già contenuta nella legislazione nazionale, espressione di "una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento"<sup>18</sup>.

Una rapida rassegna della legislazione in vigore ai diversi livelli di governo lo mette immediatamente in evidenza. Il cumulo degli uffici rilevava come causa di incompatibilità, nel caso in cui esso fosse sopravvenuto all'elezione<sup>19</sup>, già nella (pre)vigente legislazione statale sulle incompatibilità dei consiglieri delle regioni ad autonomia ordinaria<sup>20</sup>, la legge n. 154 del 1981, peraltro ancora in vigore in tutte quelle regioni ordinarie che non si sono premurate di adottare una legislazione regionale in materia.

La medesima regola è altresì enunciata nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'art. 63 del TUEL, sulle incompatibilità, prevede tra l'altro che non può ricoprire la carica di sindaco, di presidente della Provincia, di consigliere comunale e provinciale «colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità». Inoltre, pur in assenza di una espressa previsione normativa, così era (almeno fino all'inizio della XIV legislatura) anche per le ineleggibilità parlamentari sopravvenute all'elezione e, poi, accertate dalle Giunte per le elezioni<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Così, Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2010.

<sup>19</sup> Si vedano, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (artt. 6 e 7, terzo comma), la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154 (artt. 4, primo comma, e 6, secondo comma), nonché il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

<sup>20</sup> Il riferimento è alla legge n. 154 del 1981, di fatto ancora vigente in tutte quelle regioni che non hanno adottato una disciplina regionale delle ineleggibilità e delle incompatibilità, ex art. 122 Cost. Si segnala che, l'unica tra le regioni a statuto ordinario che ha adottato una disciplina di dettaglio organica in materia di ineleggibilità e incompatibilità è la regione Abruzzo (l.reg. 30 dicembre 2004, n. 51), mentre altre regioni (tra cui Lazio, Puglia) si sono limitate ad introdurre nelle rispettive leggi elettorali disposizioni "integrative" della legge 154 del 1981, rinviando per il resto a quest'ultima. Un mero rinvio alla disciplina statale vigente si trova, invece, nella legge elettorale della regione Marche (l.reg. 16 dicembre 2004, n. 27).

<sup>21</sup> Per ineleggibilità parlamentari sopravvenute si intendono quei casi «in cui un parlamentare venga a trovarsi, dopo l'elezione a deputato e senatore, in una di quelle situazioni che, ove si fosse verificata prima della elezione, avrebbe portato all'annullamento» dell'elezione stessa. Così, V. DI GIOIO, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Encicl. dir.*, XXI, Milano, 1971, 61 e ss. L'istituto dell'ineleggibilità sopravvenuta ha del resto un esplicito fondamento costituzionale, essendo espressamente previsto all'art. 66 della Costituzione che le Camere giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti ed anche delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Per un esame del fondamento costituzionale delle ineleggibilità sopravvenute G. RIVOLTA, *L'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento*, cit.; M. CERASE, *Art. 66*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. II, Torino, Utet, 2006, 1271 e ss.

### 3. Il cumulo dei mandati nelle Regioni a statuto speciale. In particolare, il caso della Regione Sicilia: la modifica della disciplina della legge sulle ineleggibilità e la successiva pronuncia della Corte costituzionale

La previsione della ineleggibilità sopravvenuta è altresì contenuta in alcune delle discipline delle regioni a statuto speciale che, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia<sup>22</sup>, in materia godono di potestà “primaria”<sup>23</sup>. Il riferimento è, in particolare, alla disciplina valdostana<sup>24</sup> e a quella delle province autonome di Bolzano<sup>25</sup> e di Trento<sup>26</sup>, dove è espressamente prevista l’incompatibilità per coloro i quali nel corso del mandato si vengano a trovare in una condizione che originariamente avrebbe costituito una causa di ineleggibilità.

---

<sup>22</sup> Così è previsto all’art. 12 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, all’art. 15 dello statuto reg. Sardegna, all’art. 47 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol e all’art. 15 dello statuto reg. Valle d’Aosta.

<sup>23</sup> La questione dell’ampiezza della potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale riguardo ai limiti all’elettorato passivo e della legittimità di una normativa regionale “più restrittiva” (o, come nel caso di specie, più permissiva) non è, invero, una questione del tutto nuova. Al contrario, l’attribuzione alle regioni ad autonomia differenziata di una potestà “esclusiva” in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, e dunque la possibilità accordata alle stesse di prevedere limiti all’elettorato passivo diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale, ha infatti portato più volte la dottrina e la stessa giurisprudenza ad interrogarsi sul rispetto dell’applicazione del principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Per tutti, A. D’ATENA, *Regioni, eguaglianza e coerenza dell’ordinamento*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1977, 1285 e ss.; A. ANZON, *Leggi regionali e principio d’eguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1985, 58 e ss.; G. MOR, *Ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni regionali sarde: la corte ribadisce le ragioni della specialità*, in “Le Regioni”, 1988, 651 e ss.; C. PINELLI, *Diritto di elettorato passivo e libertà di voto in «condizioni ambientali peculiari»*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1990, 3109 e ss. Da ultimo, F. BERTOLINI, *Legislazione elettorale siciliana fra (mancata) verifica della peculiarità della situazione locale e (mancata) verifica della ragionevolezza della ragione ostativa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, 2847 e ss.

<sup>24</sup> L. r. Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, *Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale*, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, art. 5, c.1, lett. y), non sono incompatibili con la carica di consigliere regionale «coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità». All’art. 2, c.2, lett. a) è prevista l’ineleggibilità per il sindaco ed il vice-sindaco dei comuni della regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della DPGR 29 gennaio 21987, n. 2/L, *Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l’elezione del Consiglio regionale*, non è compatibile con la carica di consigliere regionale l’incarico di colui «che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità» (art. 12, c. 4, lett. f)). L’ineleggibilità a consigliere regionale per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti è sancita all’art. 10, c. 1, lett. c).

<sup>26</sup> Nella provincia autonoma di Trento, la l.p. n. 2 del 2003, all’art. 15, c.1, lett. c), prevede l’ineleggibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e al successivo art. 17, c.4, lett. f), prevede l’incompatibilità per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d’ineleggibilità.

Nel caso delle regioni Friuli-Venezia Giulia<sup>27</sup> e Sardegna<sup>28</sup>, non vi è invece una disposizione come quella appena richiamata. Vi è però, almeno nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia, una norma “a specchio”: da un canto è prevista l’ineleggibilità a consigliere per coloro che sono a capo di una giunta comunale, dall’altro è prevista l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco (nel caso in cui questa venga assunta successivamente).

In questo quadro una attenzione particolare merita la regione Sicilia, nella quale la legislazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità ha subito nel corso degli ultimi anni significativi cambiamenti – come si dirà – in parte dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

In linea con la legislazione fin qui richiamata, ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale siciliana n. 29 del 1951, recante «Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana», il deputato regionale che durante il suo mandato assumeva l’incarico di sindaco o di assessore comunale era obbligato ad esercitare l’opzione tra i due incarichi.

Nel 2007, però, con la legge n. 22 il legislatore siciliano ha modificato la disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità in particolare, per quanto di nostro interesse, abrogando l’articolo 62 della disciplina del 1951.

Dunque, fino alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 prevedeva che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di

---

<sup>27</sup> In Friuli-Venezia Giulia la legge r. 29 luglio 2004, n. 21 prevede all’art. 2, c.1, lett. h-bis), l’ineleggibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e al successivo art. 4, lett. k), stabilisce che non possono ricoprire la carica di consigliere regionale, perché in condizione di incompatibili, coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

<sup>28</sup> Nel caso della regione Sardegna non c’è una disciplina organica delle ineleggibilità e incompatibilità, alcune norme vanno rintracciate nello statuto (l.cost. 26 febbraio 1948, n. 3) che all’art. 17, secondo comma, prescrive, tra le altre, l’incompatibilità tra l’ufficio di consigliere regionale e quello di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Di recente la regione Sardegna ha approvato la legge statutaria 10 luglio 2008, n.1, *Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale*, nella quale era prevista – come alcune delle altre regioni a statuto speciale – una norma (quasi) “a specchio”. L’art. 25 della suddetta legge statutaria prevedeva, infatti, l’ineleggibilità a consigliere per i sindaci dei capoluoghi di provincia o dei comuni con più di 15 mila abitanti. Mentre, ai sensi dell’art. 26 era stabilita l’incompatibilità con la carica di presidente della regione, assessore e consigliere regionali per i sindaci dei comuni con più di 3.000 abitanti. La promulgazione di tale legge statutaria, però, è stata annullata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2009, perché non spettava al presidente della regione Sardegna promulgare la legge statutaria regionale n. 1 del 2008 in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all’apposito referendum popolare. Sul punto, si vedano i commenti di C. PADULA, *La legittimazione dello Stato nei conflitti fra Stato e regioni fra incostituzionalità degli atti regionali e invasione della competenza statale*, e di I. CARLOTTO, *Il quorum strutturale nel referendum statutario*, entrambi in [www.forum-costituzionale.it](http://www.forum-costituzionale.it).



provincia regionali (...) nonché presidenti e assessori di dette amministrazioni» (art. 8, c.1). E, al contempo, la stessa legge prevedeva che «l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» da ultimo richiamati (art. 62, c. 3).

Nel 2007, invece, la previsione della incompatibilità sopravvenuta per i sindaci (e gli assessori) dei comuni con più di 20 mila abitanti è stata abrogata, evidentemente prendendo a modello la disciplina in materia di limiti all’elettorato passivo prevista per i parlamentari, fornendo così nuova linfa alla prassi del “peggior” precedente che sembra affliggere porzioni consistenti del nostro diritto costituzionale<sup>29</sup>.

Infatti, la legge siciliana del 2007 – dichiaratamente, come emerge dai lavori preparatori, al solo scopo di uniformarsi alla disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità già dettata per i componenti del Parlamento – ha fatto venire meno il parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità (per cui la successiva assunzione di incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più l’incompatibilità).

Sulla disposizione appena richiamata si è di recente pronunciata la Corte costituzionale<sup>30</sup>, chiamata ad esprimersi sulla legge della regione Sicilia (la numero 22 del 2007), in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali.

Nell’affrontare la questione, la Corte costituzionale ribadisce anzitutto le diversità tra la potestà legislativa delle regioni ordinarie – che in materia elettorale hanno potestà concorrente – e quella della regione Sicilia, che gode in materia di potestà legislativa di tipo primario.

Non nega la Corte che i limiti che la regione siciliana incontra nell’esercizio della potestà legislativa primaria non possono essere quelli che si impongono alle altre regioni (ex art. 122 Cost.) ma ribadisce che, al contempo, la regione Sicilia non potrà sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, laddove questi siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.

---

<sup>29</sup> L’espressione è di N. LUPO, *Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario*, in *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione*, a cura di E. Gianfrancesco – N. Lupo, Luiss University Press, Roma, 2007, 41 e ss.

<sup>30</sup> Come è noto, sul piano procedurale è evidente la asimmetria tra il livello statale, da un canto, e quello regionale e locale, dall’altro. Mentre, infatti, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e incompatibilità parlamentari la valutazione è «integralmente e insindacalmente» rimessa ad una valutazione politica, affidata alle Camere stesse, non essendo ammesso alcun giudice esterno. Al contrario, per il livello regionale e locale le controversie sono affidate al giudice amministrativo o a quello ordinario e, a volte, anche a quello costituzionale. Si veda, N. LUPO, *Incidibilità, ineleggibilità e incompatibilità: un groviglio inestricabile?*, cit., 67. Peraltro, la stessa Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare il carattere eccezionale e derogatorio della convalida riservata alle Camere dall’art. 66, specificando (con la sent. 29/2003) che per quanto riguarda il giudizio sulle cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale la competenza è del giudice civile. Approfonditamente, M. CERASE, *Art. 66*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, 2006, 1279.



Dopo aver richiamato il necessario rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione, la Corte conclude ricordando altresì che il potere discrezionale della regione trova un ulteriore limite «nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni», già in precedenza dichiarato dallo stesso giudice costituzionale in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, perché passibile di ripercuotersi negativamente sull'efficienza e l'imparzialità delle funzioni<sup>31</sup>.

La modifica introdotta dalla regione Sicilia, dunque, si allontana da una «linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico», quella «di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere, o comunque i principi espressi dall'art. 97 della Costituzione con riguardo all'operato della pubblica amministrazione»<sup>32</sup>.

A ben vedere, è proprio il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione il nucleo duro del divieto di cumulo di mandati e del principio del parallelismo tra ineleggibilità ed incompatibilità fatto valere dalla Corte nella propria giurisprudenza e nella decisione in esame, rispetto al quale gli stessi riferimenti agli articoli 3 e 51 Cost. assumono un carattere “relazionale” e derivato.

Ovvero, in altri termini, il fondamento della decisione è dalla Corte riposto nell'esigenza di evitare che l'unione nella stessa persona di più cariche si ripercuota negativamente «sull'efficienza e l'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la *ratio* delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione»<sup>33</sup> e tale esigenza va assicurata in modo uniforme sul territorio nazionale ex artt. 3 e 51 Cost.

Ancora una volta, nella sentenza n. 143 del 2010, la Corte non nega che, dopo la riforma del Titolo V, le regioni possano operare scelte diverse, introducendo “temperamenti” alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. Tuttavia, tali differenziazioni – comunque non elusive del divieto – devono trovare giustificazione in «ragioni speciali o esclusive della realtà» regionale.

Nel caso in questione nemmeno dai lavori preparatori della legge siciliana è possibile dedurre valide motivazioni, dal momento che unico e «originario scopo» della legge sembra quello di «uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento».

---

<sup>31</sup> In questo senso, si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 44/1997 e n. 235/1988.

<sup>32</sup> Le espressioni in virgolettato sono della Corte cost., nel Considerato in diritto della sentenza in commento (143 del 2010).

<sup>33</sup> Il riferimento è alla sentenza 201 del 2003, con la quale la Corte costituzionale ha censurato la legge reg. Lombardia, 6 marzo 2002, n. 4, che prevedeva l'incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, perché «tenuto conto della composizione demografica dei 1546 comuni presenti nella Regione Lombardia, risulta che l'incompatibilità vale per tre comuni capoluogo di provincia e per un comune non capoluogo di provincia» e, dunque, la differenziazione della disciplina si traduce «in una elusione del principio».

Sebbene la Corte non affronti nella sentenza la controversa questione delle ineleggibilità sopravvenute alla carica di membro del Parlamento (e del resto non avrebbe potuto farlo), tuttavia, l’accenno al contenuto dei lavori preparatori della legge siciliana, letto in connessione con altri passaggi della motivazione, ci sembra possa costituire un “suggerimento” indirizzato a Camera e Senato.

Il volersi adeguare alla disciplina di ineleggibilità e incompatibilità per i parlamentari non solo, infatti, non è agli occhi della Corte una valida ragione a motivo della diversa disciplina adottata dalla regione siciliana. Al contrario, tale modifica legislativa configura un allontanamento rispetto a quella che la Corte definisce (evidentemente ritenendola “corretta”) una «linea di tendenza ben radicata» nell’ordinamento, la quale «impone di configurare l’incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti» in cui si «prevede una causa di ineleggibilità».

#### **4. La giurisprudenza costituzionale e quella “parlamentare” a confronto: identico il caso, diversi i giudici... diversa la decisione...**

È di tutta evidenza che le considerazioni svolte dalla Corte con riferimento al cumulo dei mandati regionale e locale possano essere ripetuti per il cumulo tra la carica parlamentare e quella negli enti locali, considerata invece compatibile dalla giurisprudenza parlamentare.

Il fenomeno delle ineleggibilità sopravvenute e, ancor più, la “giurisprudenza” parlamentare in materia sono forse tra gli esempi più emblematici, da un lato, dell’obsolescenza e della scarsa coerenza della disciplina attuale delle cause di ineleggibilità, dall’altro provano in maniera evidente l’inadeguatezza di un sistema di verifica dei poteri interamente (e inappellabilmente) rimesso a logiche politiche e maggioritarie (per di più in un sistema istituzionale di tipo bipolare).

La divergenza tra l’orientamento degli organi giurisdizionali (nonché della Corte costituzionale) e quello degli organi politici (la “giurisprudenza” parlamentare) ci sembra sia l’ultimo dei segnali dell’estrema necessità di un intervento riformatore volto a rendere coerente ed omogenea la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Del resto, la Corte costituzionale si è già espressa (non certo velatamente) in questa direzione con la sentenza n. 344 del 1993, nella quale – dopo aver dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che prevedeva l’ineleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali – concludeva auspicando che «una legislazione, come quella attuale, ricca di incongruenza logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all’elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all’accesso a cariche pubbliche elettive».

Al di là della auspicabile prospettiva di riforma (costituzionale e legislativa), ci sembra intanto interessante, a conclusione della trattazione, guardare brevemente agli “effetti” che la sentenza in commento potrebbe comportare, passando rapidamente in rassegna le ipotesi che ci sembra si potrebbero verificare.

A fronte di giudizi avverso sindaci che si trovino a cumulare il mandato amministrativo con quello parlamentare il giudice ci sembra abbia sostanzialmente due possibilità. Quella, ad avviso di chi scrive, più plausibile è che il giudice decida di sollevare questione di legittimità costituzionale, avendo come riferimento l’art. 62 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ai sensi del quale «l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte»)<sup>35</sup>.

In tal caso, spetterebbe alla Corte costituzionale pronunciarsi. E, come del resto nel caso siciliano, nulla impedirebbe alla Consulta – attraverso una sentenza interpretativa di accoglimento – di dichiarare incostituzionale la disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari (il d.P.R. n. 361/1957), nella parte in cui non prevede di applicare la disciplina delle incompatibilità anche alle ipotesi di ineleggibilità sopravvenute.

L’altra ipotesi è che il giudice decida invece di pronunciarsi, in tal caso avendo due ulteriori vie: quella (più probabile) di dichiarare la compatibilità dei mandati ovvero quella (più azzardata) di dichiarare decaduto il sindaco<sup>36</sup>.

Soprattutto, in questa ultima ipotesi il rischio di contrapposizione è evidente. E non è certo peregrina l’eventualità che sorga un conflitto di attribuzioni tra la Camera di appartenenza del sindaco-parlamentare e il giudice, circa la spettanza del potere.

L’ipotesi appena prospettata, del resto, trova un (parziale) riscontro in una vicenda che, benché non corrisponda all’ipotesi “estrema” (di due pronunce che pervengono a conclusioni opposte), è comunque esemplificativa della concreta possibilità che giudice e Giunta delle elezioni si vengano a trovare su posizioni opposte. Nel 2008, infatti, la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati si è espressa favorevolmente

---

<sup>35</sup> Si rammenta che, a rendere più probabile l’ipotesi cui si accenna nel testo, l’art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede in materia la possibilità di azione popolare, si legge infatti che «la decadenza dalla carica di sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile (...)».

<sup>36</sup> L’ipotesi è che il giudice decida di pronunciarsi dichiarando decaduto il sindaco sulla base di una interpretazione conforme a Costituzione della norma, che tenga conto della “giurisprudenza” parlamentare sul cumulo dei mandati. Sull’interpretazione conforme si rinvia agli Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, 2008 (disponibili on-line sul sito <http://users.unimi.it/gruppodipisa2008/>, e adesso pubblicati nel volume *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Torino, 2009), e in particolare al saggio di A. RAUTI, *Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici “comuni”*, 97 e ss.

circa l’opportunità di sollevare conflitto di attribuzione<sup>37</sup> nei confronti del Tribunale civile di Asti, lamentando una lesione delle «attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Camera in materia di elezione dei suoi membri»<sup>38</sup>.

Il Tribunale era stato, infatti, chiamato a pronunciarsi su di un ricorso per incompatibilità, presentato in via di azione popolare, avverso la deputata Armosino, eletta, successivamente all’assunzione della carica di parlamentare, presidente della Provincia.

Soltanto la circostanza per cui il Tribunale di Asti esaminando nel merito il ricorso si è pronunciato nel senso della compatibilità dei due mandati ha impedito, per ora, il “deflagrare” del conflitto<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Si segnala che la vicenda non ha avuto seguito, in quanto la richiesta non è mai stata presentata all’Ufficio di presidenza evidentemente perché, come si accenna nel testo, la pronuncia del Tribunale – benché considerata dalla Giunta lesiva delle prerogative parlamentari – è in senso favorevole al cumulo e, dunque, in linea con la pronuncia della Giunta stessa.

<sup>38</sup> Quanto alle motivazioni adottate dal Tribunale di Asti a giustificazione della propria giurisdizione, si legge nella motivazione riportata nei resoconti della Giunta che sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in quanto la pretesa del ricorrente afferisce «alla necessità della valutazione da parte del giudice adito in ordine all’eleggibilità di un deputato italiano alla carica di presidente della provincia di Asti, ovvero, quindi, in ordine alla compatibilità della prima carica con la seconda, involgendo così problematiche rispetto alle quali la qualità di parlamentare costituisce un presupposto esterno della disamina da effettuare e non già un elemento diretto d’indagine». Si rinvia a Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Res. Somm.*, 24 settembre 2008. Si interroga circa la possibilità di sottrarre alcune fasi del procedimento elettorale al controllo parlamentare, G. PICCIRILLI, *Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedurali*, in *Rassegna parlamentare*, 2006, 787 ss.

<sup>39</sup> Si rinvia per un approfondimento della questione e per gli estremi della decisione ai Resoconti della Giunta, in particolare Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, *Res. Somm.*, 24 settembre 2008. Per la ricostruzione della vicenda, F. FABRIZZI, *Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere*, cit.

I motivi del rigetto del ricorso, da parte del Tribunale civile di Asti, possono così essere riassunti:

1. la previsione di decadenza di cui all’articolo 62 del testo unico n. 267 del 2000 (Testo unico sugli enti locali) – invocata dal ricorrente come applicabile alla posizione dell’on. Armosino – è volta ad impedire che il presidente di provincia in carica possa condurre la campagna elettorale per l’elezione al Parlamento nazionale sfruttando i vantaggi di tale ufficio e non estende i suoi effetti al di là dell’ipotesi in cui il mandato elettivo locale sia già in corso al momento dell’accettazione della candidatura alle elezioni politiche;

2. nel vigente sistema costituzionale e normativo «non può enuclearsi una formale e aprioristica contrapposizione d’interessi fra enti locali [...] ed organizzazione statutale nazionale», sicché nelle situazioni di cumulo di cariche (nazionali e locali) non è ravvisabile una contrapposizione tale da assumere una rilevanza costituzionale, trattandosi viceversa di materia in cui «operare una valutazione di opportunità sul cumulo delle cariche stesse»; tale valutazione di opportunità non è stata effettuata in senso negativo dal legislatore e non può essere «semplicemente giustapposta *ex post* ad opera dell’interprete»;

3. l’articolo 66 della Costituzione disciplina «unicamente le valutazioni e le decisioni «endo parlamentari» riservate dalla Costituzione alle Camere e non può avere dunque un rilievo nella materia di cui è stato investito il Tribunale, il quale ha valutato la qualità di deputato della convenuta «unicamente alla stregua di un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di eleggibilità del presidente della provincia».

Il rischio «di arbitrio delle Giunte e delle Assemblee parlamentari rispetto a quella che dovrebbe essere la (costituzionalmente) corretta attuazione degli istituti» è emblematico nella vicenda delle ineleggibilità sopravvenute<sup>40</sup>. La sentenza in oggetto, letta in raffronto alle ultime pronunce delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato – se ancora ce ne fosse bisogno – non può che far emergere, da un canto, la necessità di dettare a tutti i livelli di governo una disciplina speculare delle fattispecie di ineleggibilità (e, più in generale, di procedere ad una riforma integrale della disciplina *de qua*), e, dall'altro, di rendere simmetrico il sistema di accertamento e giustiziabilità degli istituti, prevedendo anche per le ineleggibilità e le incompatibilità parlamentari un giudice “terzo”<sup>41</sup>. Ma si tratta di una pagina di diritto costituzionale ancora tutta da scrivere.

**Giovanna Perniciaro.** Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche della Luiss – Guido Carli.

---

<sup>40</sup> G. RIVOSECCHI, *Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*, cit.

<sup>41</sup> In dottrina è stato ampiamente evidenziato il carattere “politico” assunto dalle Giunte, che nell’esercitare l’attività di verifica dei poteri assumono “determinazioni (...) dettate esclusivamente dalla dinamica contingente tra gli schieramenti”. Tra tutti, M. CERASE, *Art. 66*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., 1283.

### Streszczenie

Esej dotyczy przyczyn niekompatybilności, których weryfikacja zachodzi w trakcie sprawowania mandatu (*ineleggibilità “sopravvenute”*), czyli przypadków, w których członek parlamentu (albo rady regionalnej) po uzyskaniu mandatu znajduje się w sytuacji, która, jeśli zaistniałaby przed wyborami, skutkowałaby unieważnieniem samego wyboru.

Zainteresowanie tym zagadnieniem wynika z niedawno zauważonej różnicy pomiędzy liniami orzecznictwa – organów sądowych (Sąd Konstytucyjny, który, podobnie jak sądy administracyjne i powszechne, orzeka w sprawach niewybieralności i niekompatybilności na poziomie regionalnym i lokalnym) i organów politycznych („orzecznictwo” obu Izb parlamentu, który pozostaje wyłącznym „sądem” w omawianym zakresie sporów wyborczych).

Nawet jeśli zachodzi jedna z przyczyn niewybieralności na posła i senatora, brak jest wyraźnego uregulowania prawnego i obie Giunte delle elezioni, ukonstituowane przy Izbie Deputowanych i Senacie, począwszy od XIV kadencji, orzekają o kompatybilności skupienia dwóch mandatów.

Inaczej natomiast postanowił Sąd Konstytucyjny w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń, dedykując o niezgodności z Konstytucją norm regionu Sycylia, które uchyłaly postanowienia o niekompatybilności członków rad regionalnych, którzy po objęciu urzędu radnego regionalnego, byli wybierani na urząd burmistrza (lub na członków zarządu gminy).

W szerszej perspektywie, il fenomen niekompatybilności, której weryfikacja zachodzi w trakcie sprawowania mandatu (*ineleggibilità “sopravvenute”*), a w jeszcze większym stopniu orzecznictwo Izb parlamentu w tym zakresie, należą prawdopodobnie do najbardziej wymownych świadectw przestarzałości i braku spójności aktualnej regulacji przyczyn niewybieralności, a ponadto w ewidentny sposób dowodzą nieprzystosowania sposobu o orzekaniu ważności mandatów, który to sposób całkowicie (i nieodwołalnie) sterowany jest przez polityczną logikę większości sprawującej władzę (a co więcej, ten instytucjonalny system stał się dwubiegunowy).

### Abstract

This essay deals with the term ineligibility “supervening”, or to be more precise those cases in which an MP (or local councillor), is found following election, to be in the situation where, had he previously been vetted, the election would have been annulled. Present interest in the question arises from the divergence – recently recorded – between the preference of jurisdictional bodies (the constitutional court which, as well as administrative and ordinary judges rules on the causes of ineligibility and incompa-

tibility at regional and local level) and political bodies (the Chambers, the “sole” judge of matters of parliamentary controversy). While, in fact, in the case that one of the reasons for ineligibility provided for by MPs arises following elections of the deputies, in absence of express legal provisions, election committees for the Chamber and Senate, since the XIV legislature, rule that having two such mandates is compatible. On the contrary, a recent ruling by the Constitutional Court declared constitutional illegitimacy of Sicilian regional discipline which annulled the provision of incompatibility supervening when regional councillors on acceptance of their mandates are then elected to the position of mayor (or local advisor/committee chairman).